SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì 4 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1994, n. 612.

Concessione della bandiera di istituto militare al centro di aviazione della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti della Marina militare;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, n. 786, e successive modificazioni, con il quale è stata concessa la bandiera d'istituto militare ad alcune scuole del Corpo della Guardia di finanza;

Considerata l'opportunità di dotare il centro di aviazione della Guardia di finanza della bandiera di istituto militare;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di istituto militare al centro di aviazione della Guardia di finanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1994

SCÀLFARO

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

PREVITI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 12 della Costituzione è così formulato:

«Art. 12. — La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

— L'art. 87, comma quinto, della medesima Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

94G0650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1994.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine alla tranche di 1.500 milioni di dollari USA, attinente al prestito obbligazionario «multicurrency» della Repubblica italiana di circa 6.500 milioni di lire italiane, con scadenza nel 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398106 del 12 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, con il quale — ai sensi e per gli effetti delle leggi ivi citate in premessa — si è disposta un'emissione sul mercato internazionale globale di titoli del Tesoro, per un ammontare nominale pari a circa 6.500 miliardi di lire, suddiviso in tre tranches, citate all'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, delle quali una pari a 1.500 milioni di dollari USA, al tasso di interesse commisurato al Libor a tre mesi aumentato di uno «spread» dello 0,0625%, con scadenza nel mese di luglio del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 8 del decreto ministeriale sopra indicato, con il quale è stata, tra l'altro, affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento delle cedole ed al rimborso del capitale, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 149 del 20 maggio 1993, convertito nella legge n. 237 del 19 luglio 1993;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La First Trust of New York, in qualità di «Fiscal Agent», provvederà al rimborso dei titoli, alla scadenza del 26 luglio 1999, nonché al pagamento degli interessi posticipati al tasso Libor a tre mesi, aumentato dello 0,0625%, corrisposti trimestralmente; la prima rata interessi ha scadenza il 26 ottobre 1994.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca estera, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» e con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima di ciascuna «data di pagamento».

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia, in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Le somme in lire saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del Tesoro - Prestito del Tesoro di USD 1.500 milioni, emissione 26 luglio 1994, codice 36686».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento». L'eventuale differenza, a debito od a credito del Tesoro, verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità previste al precedente art. 2, verranno forniti i fondi per pagamenti che il Tesoro dovesse, eventualmente, effettuare a fronte di impegni, comunque, derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di lire dieci milioni, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di luglio di ogni anno di vita del prestito, con inizio dal 26 luglio 1995.

La prima provvista di fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi trimestrali con scadenza il 26 ottobre 1994.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta, eventualmente, non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, provvederà a negoziare contro lire italiane i fondi in dollari USA non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza, riguardanti il servizio finanziario del prestito, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese previste al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio di ragioneria centrale per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

94A6980

DECRETO 29 ottobre 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre novembre-dicembre 1994, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 10,10%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 10,10% per il bimestre novembre-dicembre 1994.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) all'11,05% per le operazioni di cui al punto *a);*

2) all'11,55% per le operazioni di cui al punto *b);*

3) all'11,85% per le operazioni di cui al punto *c);*

4) all'11,55% per le operazioni di cui al punto *d).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6981

DECRETO 29 ottobre 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1994, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre novembre-dicembre 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1994, al 12,05%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 13,35% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 13,85% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 13,95% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6982

DECRETO 29 ottobre 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1994, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati agli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre novembre-dicembre 1994, è pari al 9,20% per le operazioni fino a diciotto mesi e al 10,60% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1994, al 9,20% per le operazioni fino a diciotto mesi e al 10,60% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1994, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 10,45% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 10,20% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 11,60% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6983

DECRETO 29 ottobre 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1994, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di referimento per le

operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre novembre-dicembre 1994 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1994, al 9,20%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1% il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1994 sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 10,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6984

DECRETO 29 ottobre 1994.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre novembre-dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 1994, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1994 è stato determinato nella misura del 10,90 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1994 è determinato nella misura dell'11,65 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6985

DECRETO 29 ottobre 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di novembre 1994, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416, e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 1° ottobre 1994, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,05 per cento il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di novembre 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'11,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari all'11,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di novembre 1994 è pari al 12,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6986

DECRETO 29 ottobre 1994.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di

riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 29 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 1994, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre settembre-ottobre 1994, nella misura del 9,75%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 10,90%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1994, nelle seguenti misure:

10,20% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

11,65% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A6987

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 ottobre 1994.

Autorizzazione alla Progress Insurance S.p.a., in Palermo, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata alla Progress Insurance S.p.a., con sede in Palermo;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, e le successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la predetta

società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 405200, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 7 aprile 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Progress Insurance S.p.a., con sede in Palermo, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6988

DECRETO 25 ottobre 1994.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Gerling - Konzern Speziale Kreditversicherungs A.G., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo credito limitatamente ai rischi «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze» e «credito all'esportazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista l'istanza in data 14 aprile 1992, e le successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Gerling - Konzern Speziale Kreditversicherungs A.G., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito, limitatamente ai rischi «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze» e «credito all'esportazione»;

Vista la lettera in data 30 maggio 1994, n. 415541, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 giugno 1994, ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La rappresentanza generale per l'Italia della Gerling - Konzern Speziale Kreditversicherungs A.G., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito, limitatamente ai rischi «perdite patrimoniali derivanti da insolvenze» e «credito all'esportazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6989

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 luglio 1994.

Norme di organizzazione e competenze dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» ed in particolare l'art. 8 che ha previsto l'istituzione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Vista la legge 25 agosto 1988, n. 381, recante modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 220, concernente interventi per la difesa del mare; in particolare l'art. 4, il quale dispone che: «In relazione alle finalità della presente legge ed alle attività di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)», nonché il comma 2 dell'art. 6 il quale prevede che l'unità di crisi nell'ambiente del Comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978 n. 504, costituito presso il Ministero della marina mercantile, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, si avvalga «dell'ICRAM, che a tale fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionale, nonché di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 15 aprile 1992, recante nuove norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Visto il decrto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare il comma 10 dell'art. 1, il quale stabilisce che sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed in particolare l'art. 1-*bis*, comma 6, il quale dispone che: «Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Ritenuto di dover provvedere ad adottare i provvedimenti previsti dalla disposizione da ultimo citata, tenendo conto:

1) che quest'ultima consente, ove ritenuto opportuno, di operare le necessarie modifiche all'assetto degli organi dell'Istituto, benché questi fossero stabiliti nella citata legge del 17 febbraio 1982, n. 41, in ragione della delegificazione in tal senso prevista dall'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 496 del 1993, come convertito nella legge n. 61 del 1994, citato;

2) che le norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto siano emanate con apposito atto adottato a seguito di proposta formulata dal consiglio di amministrazione ai Ministri competenti;

3) che le modalità di coordinamento e integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM siano disposte con separato provvedimento da adottarsi, sentiti gli organi di gestione dei due enti, a seguito del perfezionamento degli atti organizzatori di pertinenza dell'ANPA, come previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 1-*ter* del più volte citato decreto-legge n. 496 del 1993, come convertito nella legge n. 61 del 1994.

Decreta:

Art. 1.

Ente di ricerca e sperimentazione

1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, ente di ricerca a carattere non -stumentale, inserito nella categoria VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 — negli articoli

seguenti indicato con la sola denominazione di «Istituto» — ha sede in Roma, ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. L'Istituto gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e la esercita nelle forme e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 2.

Fini istituzionali

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, l'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura delle acque marine;

c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici di interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

2. All'Istituto spettano, inoltre, le competenze e funzioni previste dalle seguenti disposizioni di legge:

articoli 3 e 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare»;

articoli 4 e 6 della legge 24 febbraio 1982, n. 220, recante: «Interventi per la difesa del mare»;

art. 1, punto 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»;

art. 1-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1994, n. 61, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

3. Nel'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

4. Le funzioni previste dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono svolte sulla base di accordi di programma con il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

Organi dell'ICRAM

1. Sono organi dell'ICRAM:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori;

d) il direttore.

2. La misura degli emolumenti spettanti a ciascun componente degli organi sarà determinata con decreto del Ministro dell'ambiente emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 4.

Nomina e attribuzioni del presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, con la procedura prevista dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche, durata in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il presidente è, unitamente al consiglio di amministrazione, organo di direzione politica agli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha la rappresentanza legale dell'Istituto anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Vigila sulla regolarità dell'amministrazione dell'Istituto. Adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti occorrenti, informandone per la ratifica il consiglio nella prima riunione successiva. Esercita le altre eventuali attribuzioni spettantigli in base al regolamento di riorganizzazione ed ai regolamenti interni.

3. Il presidente in carica alla data di pubblicazione del presente decreto è confermato fino alla naturale scadenza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica che lo ha nominato o confermato.

Art. 5.

Composizione e attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, cui compete il generale potere deliberante, è, unitamente al presidente, organo di direzione politica agli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

da due esperti designati dal Ministro dell'ambiente;

da un esperto designato dal Ministro dell'università e per la ricerca scientifica e tecnologica;

da un esperto designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituto e quelli per la realizzazione delle funzioni istituzionali anche in attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente;

b) delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi ed approva le relazioni del direttore sulla gestione dell'Istituto;

c) delibera le proposte al Ministro dell'ambiente di atti inerenti l'ordinamento, su iniziativa del direttore;

d) delibera sulla stipula degli accordi di programma previsti dalla legge e delle convenzioni organizzatorie con altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati e delibera sui regolamenti interni;

e) delibera sui regolamenti interni;

f) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno di ciascun componente.

4. Entro sessanta giorni dall'insediamento il primo consiglio di amministrazione nominato in applicazione del presente decreto propone al Ministro dell'ambiente uno schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, da adottare con decreto ministeriale.

Art. 6.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta stessa.

2. L'avviso di convocazione è fatto per iscritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i componenti del consiglio ed è comunicato ai componenti del collegio dei revisori ed al direttore.

3. Nel caso di convocazione straordinaria su richiesta di un membro, l'ordine del giorno deve specificare le proposte contenute nella richiesta.

Art. 7.

Nomina e attribuzioni del direttore

1. Il direttore dell'ICRAM è nominato su proposta unanime del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Il rapporto di impiego è disciplinato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabili.

3. Il trattamento economico di attività di previdenza e quiescenza è fissato dal consiglio di amministrazione in conformità della normativa vigente in materia.

4. Il direttore è a capo degli uffici dell'Istituto; sovrintende alla redazione e alla regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione del quale è anche segretario e collabora con il presidente alla predisposizione dell'indirizzo scientifico dell'Istituto ed all'attuazione delle deliberazioni; espleta i compiti propri degli organi di gestione come disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Composizione e attribuzione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dal Ministro dell'ambiente, dei quali uno, con funzioni di presidente, su designazione del Ministro del tesoro operata nell'ambito del personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, uno su designazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica operata nell'ambito del personale del Ministero avente qualifica non inferiore all'ottava ed uno scelto tra il personale del Ministero dell'ambiente avente qualifica non inferiore all'ottava.

2. Il collegio dei revisori:

a) effettua il riscontro della gestione dell'Istituto ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e ne relaziona al Ministro vigilante;

d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

e) riferisce tempestivamente al Ministro vigilante, a quello del tesoro ed al presidente del consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio della attività di vigilanza e controllo.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1994

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Il Ministro
per la funzione pubblica
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 201

94A7009

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 22 ottobre 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Giarre.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116,

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Giarre, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«da Macchia di Giarre, dal ponte sul torrente Macchia, in direzione nord, il limite di vincolo percorre la s.p.5/I (Giarre-Macchia-S. Giovanni Montebello) fino al km 1,00 (innesto s.c. 34), da dove continua, sempre verso nord, per la s.c. 34 (Tagliaborsa - Nunziata), che nel primo tratto viene denominata via S. D'Acquisto, fino al limite amministrativo tra il comune di Giarre ed il comune di Mascali. Da questo punto segue detto limite in direzione ovest fino ad incrociare nuovamente la s.c. 34 , qui denominata via Chiesa di Tagliaborsa, e quindi sottopassa l'autostrada A18 Catania-Messina, per poi incrociare il limite amministrativo con il comune di Mascali.

Da tale punto il perimetro di vincolo segue in direzione ovest dapprima tale limite amministrativo, quindi quello con i comuni di S. Alfio, di Milo, di Zafferana Etnea e di S. Venerina fino all'incrocio con la stradale Cerza Spirdo. Prosegue su quest'ultima che, dopo aver superato la s.c. n. 69 di Fondo Macchia, prende il nome di via S. Paolo entro Macchia di Giarre.

All'incrocio con via Palermo il limite di vincolo procede lungo quest'ultima fino a via Risorgimento ed al ponte sul torrente Macchia.

Il perimetro del vincolo sopra descritto si intende esteso tutto attorno per una ulteriore fascia di 100 metri ad eccezione dei tratti che delimitano l'area in oggetto con l'area già sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/39 e di quelli coincidenti con i limiti amministrativi comunali.

È esclusa da tale perimetrazione la frazione Tagliaborsa, in quanto appartenente al territorio comunale di Mascali»;

Accertato che il predetto verbale del 15 luglio 1991 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Giarre e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 15 luglio 1991 a supporto della proposta di vincolo di parte del territorio comunale di Giarre, come sopra descritta, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona, che occupa un ampio settore della zona pedemontana del versante est dell'Etna, fortemente caratterizzata da notevoli valenze naturalistiche, geo-morfologiche ed architettoniche, nonché da ampie e complete visuali panoramiche;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità, le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 15 luglio 1991, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Giarre, in conformità della proposta del 15 luglio 1991 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato che entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, parte del territorio comunale di Giarre, descritta come sopra e delimitata in rosso e campitura gialla nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 15 luglio 1991 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Giarre perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Giarre, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Giarre.

Palermo, 22 ottobre 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA (Verbale n. 51 del 15 luglio 1991).

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno quindici del mese di luglio, alle 16,30, in Catania, nella sede della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Catania, via Luigi Sturzo n. 80, si è riunita, a seguito di accordi telefonici ed in conformità all'avviso di convocazione del 5 luglio 1991, n. prot. 4807/II «R.A.», la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche di cui al D.P.R.S. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31, con D.A. n. 591 del 16 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991, reg. 2, foglio 239, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis);

2) Giarre - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale;

(Omissis).

Poiché i quattro punti dell'o.d.g. riguardano un solo argomento interessante comuni limitrofi che posseggono medesime caratteristiche panoramiche, paesaggistiche, naturalistiche e architettoniche, il presidente propone ai presenti di discutere unitariamente gli argomenti posti all'o.d.g., allo scopo di evitare successive ripetizioni di interventi; la votazione, invece, dovrà avvenire su ogni singolo argomento.

(Omissis).

La proposta viene accolta da tutti i componenti la commissione.

Il presidente, dott. Elena Tomasello, inizia la discussione dei punti all'o.d.g. chiarendo che le aree prese in considerazione, ai fini della proposta di vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, occupano un ampio settore della zona pedemontana del versante est dell'Etna; dove, particolarmente vari e ancora sufficientemente conservati, sono quei valori ambientali-paesaggistici, naturalistici e architettonici.

In particolare le visuali panoramiche che si godono dai punti di vista più significativi riguardano:

— la fascia costiera da Fiumefreddo ad Acireale;

— le propagini meridionali dei Monti Peloritani con Castelmola e Taormina;

— il massiccio etneo;

— il basso versante etneo con i conetti avventizi nonché le stesse aree prese in esame come la «Timpa» di Nunziata e il Vallone «Salto del Corvo» tra Nunziata e Puntalazzo.

Le aree, a vocazione spiccatamente agricola, non hanno ancora subito certe forme di aggressione che hanno colpito di contro il versante meridionale etneo.

Ma i primi segni di un cambiamento in tale direzione cominciano, purtroppo, a verificarsi.

L'arch. Mappa sottolinea l'importanza di controllare il territorio per apporre altri vincoli.

Il presidente, a questo punto, illustra i vari aspetti delle zone dei comuni di S. Alfio, Giarre, Mascali e S. Venerina proposti per il vincolo in discussione e successivamente dà la parola al dott. La Fico per descrivere nel dettaglio gli aspetti geo-morfologici dei territori interessati.

Aspetti geo-morfologici

Il dott. La Fico fa presente che le aree oggetto della proposta di vincolo sono caratterizzate, dal punto di vista morfologico, da una grande varietà di aspetti che sono in relazione alla copertura lavica, più o meno recente e alla esistenza di scarpate più o meno pronunciate, dovute alla tettonica regionale.

In particolare, questa parte del vulcano rientra in una fascia delimitata a monte dalle isoipsa di quota 900 e a valle della isoipsa di quota 100, caratterizzata da pendii dolci costantemente degradanti da ovest verso est interrotti da ripidi scoscendimenti localmente denominati «timpe» che danno una particolare suggestione al paesaggio e costituiscono dei veri e propri balconi panoramici.

La presenza, a margine nord dell'area, della colata lavica del 1928, crea con la sua morfologia, un interessante elemento di rottura con l'andamento più dolce dell'orografia circostante.

In tutte le aree è presente un vero e proprio reticolo idrologico, rappresentato da torrenti in qualche caso profondamente incassati (localmente denominati «cave»), che si attiva in occasione di eventi meteorici di elevata intensità.

Aspetti geologici, sismotettonici e idrogeologici

L'area in esame si inquadra perfettamente nell'apparato vulcanico etneo, costituito dalla sovrapposizione di attività di più edifici vulcanici

formati in età diverse a partire dal pleistocene i cui prodotti effusivi, per successive sovrapposizioni, poggiano su un substrato sedimentario depositatosi nel pleistocene inferiore-medio.

Tale substrato, mai affiorante nell'area in esame, è rappresentato, prevalentemente, dalle argille marnose azzurre del pleistocene inferiore-medio (siciliano). Nell'area in esame esso determina la circolazione idrica sotterranea, grazie alle paleovallate fossili in esso presenti.

I prodotti presenti nell'area (lave, tufiti, piroclastiti, brecce e lahars) sono tutti riconducibili all'attività vulcanica dei centri eruttivi alcalini antichi, dei centri del «Trifoglietto», del «Leone» dell'«Ellittico» e del «Mongibello Antico e Recente».

Fra i titoli affioranti le lave basaltiche hanno tessitura massiccia in banchi potenti da 2 a 10 m, e con intercalati livelli di scorie e di piroclastiti dello spessore da 0,50 a 2 m. Gli spessori di tali formazioni possono raggiungere anche i 200 m. Tali banconi sono suddivisi in grossi blocchi da fratture diversamente orientate, talora beanti riconducibili a sforzi di tensione lungo allineamenti tettonici ben definiti. A queste si associano fessure di dimensioni millimetriche collegabili al raffreddamento magnetico.

I tufi sabbioso cineritici presenti nell'area hanno colore giallastro e sono spesso associate a brecce vulcanoclastiche ad elementi spigolosi, hanno spessore da qualche metro a 30-40 m e mostrano una evidente stratificazione in livelli di 10-15° verso est.

L'insieme di questi prodotti piroclastici (tufiti) e vulcanoclastici (brecce) testimoniano una imponente fase esplosiva con probabile distruzione dell'apparato vulcanico da cui erano derivate le sottostanti colate laviche.

Di particolare significato è la presenza dei lahars (salice moscarello e monachella), prodotti costituiti da brecce caotiche ben cementate di colore giallo brunastro contenenti grossi elementi lavici eterogenei a spigoli vivi e originatesi da eruzioni freatiche e dalla distruzione di un centro eruttivo.

Altri elementi di grande interesse geologico sono i «Domi» di S. Alfio (Cava Grande) e di Macchia (torrente Nespola) originatesi da effusioni laviche, attraverso forme lineari, che all'atto della fuoriuscita dovevano presentare una forte viscosità dando luogo ad accumuli di lave autobrecciata.

In atto il secondo domo è in fase di distruzione in quanto vi è stata impostata una cava per l'estrazione di grossi blocchi da utilizzare nelle opere di difesa del porto di Riposto.

Nell'area sono presenti diverse colate recenti: del 1651 (Montargano), 1689 (Monacella-Cerza Spirdo), 1928 (Ripe della Naca-Mascali e 1971 (Cava Grande-Formanazzo). Queste danno luogo ad una morfologia aspra e caratteristica, diversamente colonizzate in riferimento alle epoche di formazione. Nella zona fa spicco la colata del 1928 sia per la freschezza della superficie scoriacea sia per la lunghezza che supera i 10 km. Infatti è giunta a breve distanza dalla costa distruggendo lungo il percorso l'abitato di Mascali.

I lineamenti tettonici della regione studiata sono riconducibili all'evoluzione strutturale subita dall'area etnea e dall'intera fascia orientale della Sicilia. Elemento fondamentale della tettonica è il sistema di faglie a gradinata, sismicamente attivo, con andamento all'incirca parallelo alla costa e che ha determinato scarpate con notevoli rigetti denominate «Timpe».

Sotto il profilo idrogeologico esiste una importante circolazione idrica sotterranea con falde fra le più ricche del massiccio etneo, sviluppate nella parte settentrionale nell'area compresa tra Vena, Presa, Nunziata e Puntalazzo e nella parte centro-meridionale nell'area compresa tra Milo, S. Alfio, Monacella e Macchia. Il bacino di alimentazione di quest'ultima si spinge fino alla Valle del Bove.

Esaminata la descrizione degli aspetti morfologici, il presidente prega l'arch. Caffo di mostrare le parti di territorio sottoposte alla proposta di vincolo spiegandone gli aspetti naturalistici, architettonici nonché gli aspetti sulla viabilità.

L'arch. Caffo prende la parola e chiarisce che, dal punto di vista naturalistico-vegetazionale, le zone dei comuni presi in esame rientrano nella fascia della «Quercion Ilicis» caratterizzata da varie associazioni di quercie sempreverdi e decidue con altre specie arboree quali « frassini, begolari» ed arbustive. Di tale vegetazione spontanea, permangono relitti più o meno consistenti nelle zone più scoscese specie lungo il corso di alcuni torrenti particolarmente profondi quale il torrente «Guddi», vero campionario di specie vegetali anche rare.

Il resto del territorio è uniformemente interessato da colture che alle quote piu basse constano essenzialmente di agrumeti associati ad altri alberi da frutto, quali nespole e soprattutto ciliegi, presenti con esemplari anche di grandi dimensioni.

La fioritura primaverile contribuisce in maniera notevole alla bellezza del paesaggio delle aree considerate.

Alle quote superiori, la coltura più diffusa, anche se attualmente in parziale fase di regresso, è il «vigneto», rappresentato nella sua tipica forma colturale «dall'alberello basso». Nella parte superiore della delimitazione proposta è già presente qualche castagneto coltivato.

Singoli esemplari di quercie, begolari o castagni sono sporadicamente presenti anche con esemplari monumentali, quali il famoso «Castagno dei 100 Cavalli», peraltro vincolato ai sensi della legge n. 1089/39, e il vicino castagno di S. Agata.

In quest'ultima analisi emerge abbastanza chiaramente che la vocazione delle aree proposte è spiccatamente agricola e il paesaggio umano in passato si è conformato a questa vocazione.

In particolare, la diffusione nel secolo scorso del vigneto alle quote più alte ha favorito, oltre al sorgere degli stessi agglomerati, un diffuso popolamento delle campagne e di numerose abitazioni rurali di varie tipologie.

Aspetti architettonici

Le tipologie rurali che formano delle aggregazioni, presenti nelle zone in esame, si esprimono attraverso spazi concatenati e strutturalmente semplici destinati ad uso esclusivamente abitativo e produttivo. Il tipo di tecnica costruttiva adoperata, il colore che la pietra e l'intonaco hanno assunto con il passare del tempo, imprimono un segno molto forte sul territorio, contribuendo così a rendere più alto il valore paesaggistico.

Le altre tipologie, invece, sono costituite da edifici isolati, a carattere sempre abitativo, ma dall'aspetto signorile, denominate «Ville»; ciò è riferito alla connotazione degli spazi più articolati e alla introduzione di elementi strutturali, quale il portico, che restituiscono, in rapporto alla campagna circostante, una immagine di altissimo pregio.

È opportuno segnalare nelle zone di: Moscarello, Favazza e tra S. Giovanni e Nunziata, edifici che tutt'oggi mantengono, sia per l'aspetto tipologico che per la loro composizione architettonica, soprattutto per il «sito» su cui insistono, un notevole interesse ambientale; essi sono rappresentati da: i palmenti, le masserie e le ville padronali, diffusi capillarmente su tutto il territorio.

Tra gli agglomerati caratteristici abbiamo:

il centro abitato di S. Alfio, che sorge su un forte pendio, il quale offre all'abitato una posizione di assoluta panoramicità e la viabilità, che ancor oggi è caratterizzata da strade strette; segue l'orografia naturale del sito.

Una emergenza architettonica molto forte che si rivela, arrivando al comune di S. Alfio, è rappresentata dalla Chiesa Madre, realizzata in pietra lavica e mattoni che dà, insieme agli edifici residenziali, un carattere di uniformità materica e cromatica, all'ambiente circostante.

Così come costituisce un forte segno la settecentesca chiesa del Calvario che si incontra venendo da nord.

Un altro interessante centro abitato è quello di Nunziata che conserva i caratteri tipici del paese etneo e che tutt'oggi non ha subito particolari modifiche.

Di notevole interesse paesistico è il quartiere di Nunziata, disposto all'interno di uno stretto e ripido pendio.

L'agglomerato, con i colori e le tipologie tipiche, accompagna tale dislivello che diventa l'elemento morfologicamente più significativo del contesto circostante.

Inoltre, è interessante segnalare, nella zona compresa tra Nunziata, S. Giovanni e Macchia, tracce di necropoli e insediamenti di epoca greco-ellenistica, romana e bizantina.

Di epoca bizantina ne danno testimonianza l'impianto e gli affreschi presenti nella chiesa detta della Nunziatella.

Altri agglomerati rurali spontanei, oltre a godere di una posizione estremamente panoramica, offerta dalla morfologia del terreno in cui sorgono (quote 476 e 538 dell'I.G.M.), mantengono nel loro centro storido interessanti esempi di architetture 700-800, sono essi rappresentati dalle frazioni di Moscarello, Monacella, Montargano e S. Giovanni.

L'agglomerato di Paoli, ad esempio, nonostante il tentativo di inserimento attuale, presenta elementi tipici della architettura rurale siciliana, al suo interno è ancora individuabile il sistema tipologico della «corte», con gli edifici intorno e conserva ancor oggi, come elementi di arredo urbano, il «pozzo». L'uniformità dei «tipi edilizi» è data dal colore degli intonaci a base di sabbia vulcanica e terra.

Vanno, altresì, ricordati negli agglomerati presenti l'importanza di testimonianze architettoniche significative, riferite non tanto al pregio artistico quanto al valore di bene come «memoria collettiva».

Dall'analisi e dalle considerazioni svolte, in generale, si può affermare che il filo conduttore che unisce le varie e diversificate espressioni architettoniche, anche dal punto di vista figurativo e compositivo, è dato dal loro completo e armonioso inserimento nell'ambiente circostante già peraltro ricco di valenze paesaggistico-ambientali.

Aspetti religiosi - votivi - simbolici

Notevoli sono anche le presenze di edicole votive, in stile popolare di architettura spontanea, sparse per tutto il territorio, collocate lungo le strade dei centri abitati.

Tra questi è da segnalare: l'edicola votiva nella località «Pedata di S. Agata» legata alla leggenda della vita della Santa.

Altre edicole altrettanto significative sorgono lungo le vecchie «mulattiere» legate a fatti simbolici accaduti sui luoghi dove sorgono. Ad esempio, tra gli elementi simbolici, vi è da citare la chiesa di Maria SS. Bambina a Tagliaborsa la cui origine è legata alla leggenda popolare della conversione di un celebre brigante del '700.

Altri elementi di architettura votiva popolare sono rappresentati dalle cappelle rurali, che sorgono lungo la strada Nunziata-Puntalazzo, come: la Madonna del Rosario e la cappella privata sulla Timpa di Nunziata.

Aspetti sulla viabilità

La viabilità comprende arterie di collegamento tra i centri più importanti che presentano caratteristiche di notevole panoramicità e di utilità ai fini dello scambio socio-economico delle popolazioni presenti in zona. Strettamente correlata a tale viabilità vi è la fitta rete di «carreggiabili e mulattiere» che mantengono il capillare collegamento con la campagna e che ancora presentano caratteristiche di naturalità con originali pavimentazioni in selciato e lastre di pietra lavica e con i tipici «muri a secco».

Da non trascurare all'interno di una parte delle aree la presenza della ferrovia circumetnea molto bene inserita nel paesaggio con i suoi manufatti in pietra locale risalenti ai primi del secolo.

In conclusione, le aree prese in esame, oggetto della proposta di vincolo, costituiscono, sotto il profilo paesaggistico-ambientale, un interessante ed ancor ben conservato, nonostante il tentativo di aggressione rappresentanto da un certo e indiscriminato uso del territorio, ecosistema da tutelare e salvaguardare.

La direzione di uno sviluppo sociale e produttivo dovrà tenere conto delle attuali peculiarità ambientali rispettando gli attuali e positivi livelli di correlazione che contraddistinguono gli aspetti maggiormente significativi quali quelli naturalistici, geo-morfologici, ecc.

Tutto ciò potrebbe rappresentare il modello di partenza per segnalare il corretto rapporto tra lo sviluppo del territorio e l'uomo che di tale sviluppo ne è «l'artefice».

A questo punto il presidente, dopo aver chiarito che il vincolo proposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, commi 3 e 4 dell'art. 1, non vuole significare divieto assoluto di nuove costruzioni ma soltanto la loro necessaria regolamentazione, cosicché esse possano essere realizzate in modo armonico tale da inserirsi convenientemente nel paesaggio, constatato che non sono state sollevate obiezioni da parte degli intervenuti, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato il dott. La Fico Guzzo Franco di allontanarsi dalla sala riunione, di esprimere singolarmente il proprio voto su ciascuno degli argomenti trattati.

Esaurito il 1° punto dell'o.d.g. si passa al 2° punto dell'o.d g

(Omissis).

2° *Argomento*· proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di Giarre.

Sono presenti e votanti:

1) dott. Elena Tomasello - presidente.

2) arch. Giancarlo Mappa - componente;

3) ing. Giuseppe Di Puglia - componente;

4) dott. Gabriele Scrimali - componente.

Funge da segretario l'arch. Fulvia Caffo - funzionario della Soprintendenza BB.CC AA. - Catania.

La commissione:

considerato l'elevato interesse paesaggistico ed ambientale della zona del territorio comunale di Giarre, di cui alla odierna proposta, fortemente caratterizzata da notevoli valenze naturalistiche, geo-morfologiche ed architettoniche, nonché da ampie e complete visuali panoramiche;

condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla soprintendenza,

delibera:

All'unanimità con il voto favorevole dei signori dott. Elena Tomasello - presidente, arch. Giancarlo Mappa - componente, ing. Giuseppe Di Puglia - componente; dott. Gabriele Scrimali - componente - rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale foreste - Catania, di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 - numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, l'estensione del territorio comunale di Giarre secondo i confini qui di seguito trascritti ed evidenziati sulla cartografia in scala 1:25.000 dell'I.G.M con contorno in rosso e colore giallo all'interno.

Da Macchia di Giarre, dal ponte sul torrente Macchia, in direzione nord, percorrendo la s.p 5/I (Giarre-Macchia-S. Giovanni Montebello) fino al km 1,100 (innesto s.c. 34), da dove si continua, sempre verso nord per la s.c. 34 (Tagliaborsa-Nunziata), che nel primo tratto viene denominata via S. D'Acquisto, fino al limite amministrativo tra il comune di Giarre ed il comune di Mascali; da questo punto segue tale limite in direzione ovest fino ad incrociare nuovamente la s.c. 34, con la denominazione di via Chiesa di Tagliaborsa, si sottopassa quindi l'autostrada A18 CT-ME, e quindi incrocia il limite amministrativo con il comune di Mascali. Da tale punto segue in direzione ovest, dapprima tale limite amministrativo, indi quello col comune di S. Alfio, di Milo, di Zafferana e di S. Venerina fino ad incrociare lo stradale Cerza Spirdo, proseguendo dopo aver superato la s.c. n. 69 di Fondo Macchia, col nome di via S. Paolo entro Macchia di Giarre. All'incrocio con via Palermo il vincolo procede lungo questa strada fino a via Risorgimento al ponte sul torrente Macchia.

Il limite del vincolo proposto si intende esteso per una fascia di 100 m. ad eccezione del limite corrispondente con quello dell'area già vincolata, ai sensi della legge n. 1497/39, a monte dell'area in oggetto e con quello coincidente con i limiti amministrativi con altri comuni.

È esclusa da tale perimetrazione la frazione Tagliaborsa, in quanto, amministrativamente, appartiene al territorio comunale di Mascali.

Esaurito il 2° punto dell'o.d.g. si passa al 3° punto dell'o.d.g.

(Omissis).

Il presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti per la serena e costruttiva partecipazione e dichiara sciolta la seduta alle ore 19.

(Omissis).

VERBALE N.51 DEL 15.07.1991 DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA -
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI GIARRE AI SENSI DELLA LEGGE 29.6.1939 n.1497.
IL PRESIDENTE
(Dott.Elena Tomasello)
IL SOPRINTENDENTE
(Dott.Elena Tomasello)
L'ASSESSORE
(On. Dott. Carmelo Saraceno)

94A6963

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il quadriennio 1986/90;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della seconda Università degli studi di Napoli;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali del 27 ottobre e 31 luglio 1992 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 ottobre 1992 e n. 18 del 23 gennaio 1993 relativi alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario per il corso di laurea in economia aziendale e per i corsi di diploma universitario dell'area economica;

Considerato che l'istituzione del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è stata già autorizzata con decreto ministeriale 31 gennaio 1992 in conformità del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche della seconda Università degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni del comitato tecnico ordinatore della facoltà di economia e commercio adunanza del 6 luglio 1993, del senato accademico adunanza dell'8 novembre 1993 e del consiglio di amministrazione adunanza del 6 dicembre 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in economia e commercio di cui al decreto rettorale 21 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1992 è sostituito dai seguenti nuovi articoli, con la conseguente ridenominazione della facoltà di economia e commercio in facoltà di economia.

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 1. — Alla facoltà di economia afferiscono:

il corso di laurea in economia aziendale di durata quadriennale;

il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese di durata triennale.

Art. 2. — Il numero degli iscritti a ciascun anno del corso di laurea e di diploma universitario può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3. — Sono titoli di ammissione per il corso di laurea e di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Corso di laurea in economia aziendale

Art. 4. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia aziendale sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 20, articolati nelle quattro aree: economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale riportati nel successivo art. 11;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 5. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII allegata al decreto 27 ottobre 1992 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

Art. 6. — Il piano di studi del corso di laurea in economia aziendale comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento di altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 20, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 9) e l'esame di laurea.

Art. 7. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti del corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 8. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare un esame di profitto in una lingua straniera moderna a scelta tra quelle impartite dalla facoltà ed una prova di conoscenze informatiche di base.

L'insegnamento delle lingue straniere moderne è articolato su un corso biennale e prevede, al termine del primo anno, una prova d'idoneità e l'esame di profitto al termine del secondo anno. In tal caso l'esame di profitto si aggiunge a quelli previsti dall'art. 6.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 10. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 11. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno nove insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 12. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, una molteplicità di attività connesse alla organizzazione ed alla gestione.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 20, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese riportati nel successivo art. 19;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di sei.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 13. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tab. XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dei corsi di laurea di cui alla tab. VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e tra corso di diploma e corsi di laurea.

Art. 14. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di due annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento di altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 20, secondo la seguene distribuzione:

uno nell'elenco P01B (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente li sostituiscono ai sensi del successivo art. 17) ed il colloquio finale.

Art. 15. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco dei caratterizzanti del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese e predispone percorsi didattici ed eventuali piani di studio nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei percorsi didattici e degli eventuali piani di studio nell'ambito del corso di diploma con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 16. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti ed altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 14 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 17. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna a scelta tra quelle impartite nella facoltà ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti dall'art. 14.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 18. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 19. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;
scienza delle finanze.
geografia economica;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
gestione informatica dei dati aziendali;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
finanza aziendale;
marketing;
tecnica industriale e commerciale;
organizzazione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto fallimentare;
diritto del mercato finanziario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 20. — Elenco degli insegnamenti delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia:

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzione di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;

programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*
analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale:
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione:
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teorie dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestalé ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economica politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana ed organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione dell'impresa:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazioni delle aziende industriali;

organizzazioni delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologiche;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;

diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica di mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazione e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazione di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 settembre 1994

Il rettore: MANCINO

94A6993

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 7 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi Federico II di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993 relativo alla nuova tabella VII dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 15 novembre 1993; del senato accademico del 14 gennaio 1994; del consiglio di amministrazione del 22 febbraio 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 190 è così modificato:

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in chimica;

b) la laurea in chimica industriale;

c) la laurea in fisica;

d) la laurea in matematica;

e) la laurea in scienze naturali;

f) la laurea in scienze biologiche;

g) la laurea in scienze geologiche;

h) il diploma universitario in scienza dei materiali.

Art. 2.

Dopo l'art. 225, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 226 *(Istituzione e durata del corso di diploma)*. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Art. 227 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 228 *(Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 229 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno.

Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi articolo sull'articolazione del corso di studi), saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 230 *(Ordinamento didattico).* — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.

LA FORMAZIONE DI BASE

(13.5 annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A02A, A03X, A04A).

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

n. 1 nei raggruppamenti A01A Algebra e logica matematica
A01B Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

n. 1 nel raggruppamento A04A Analisi numerica

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi in fisica generale (B01A), esperimentazionidi fisica (B01A, B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento B01A Fisica generale

n. 2 nei raggruppamenti B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nel raggruppamento B03X Struttura della materia

Area chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui una almeno di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento C03X Chimica generale

n. 1 nel raggruppamento C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento C05X Chimica organica

n. 1 nei raggruppamenti C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica

Area proprietà dei materiali

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e della loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi in:

scienza dei metalli (I13X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X), fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X), analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A), chimica fisica dei materiali (C02X), fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggruppamenti C01A Chimica analitica
C03X Chimica generale ed inorganica
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nei raggruppamenti C02X Chimica fisica
B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
C03X Chimica generale ed inorganica
I13X Metallurgia

Area strutturistica/cristallografica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono ritrovarsi in cristallografia strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 1/2 nei raggruppamenti C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D03A Mineralogia

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO

(4.5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo e della R & D, la formazione professionalizzante è costituita da 4.5 annualità:

n. 1/2 nel raggruppamento P02C Economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedi articolo su corso di laurea e diplomi affini).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Art. 231 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 232 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'articolo sull'articolazione del corso di studi.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 settembre 1994

Il rettore: TESSITORE

94A6965

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 3 ottobre 1994, n. **559/LEG/200.112-*bis*.**

Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ai prefetti

Ai commissari del Governo

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori

e, per conoscenza

Al Ministero di grazia e giustizia

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Con l'entrata in vigore, il 5 agosto scorso, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, una parte significativa delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è ora sorretta da un aggiornato sistema sanzionatorio, di carattere amministrativo, in luogo di quello contravvenzionale previgente.

Si ritiene, in proposito, di svolgere le seguenti indicazioni, volte soprattutto a precisare l'ambito delle fattispecie depenalizzate, rispetto a quello dei fatti costituenti tuttora illecito penale, ed a definire gli adempimenti da svolgersi a cura degli organi accertatori e delle autorità amministrative cui spetta di adottare le misure interdittive o sanzionatorie previste.

In assenza di altre indicazioni, le norme che qui si commentano sono quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come modificate dal decreto legislativo n. 480. nell'ordine in cui interviene lo stesso decreto.

Per temi di peculiare rilievo, le relative indicazioni sono evidenziate da un titolo.

Inottemperanza all'invito dell'autorità di pubblica sicurezza.

Con l'art. 1 del decreto legislativo n. 480 cessa la sovrapposizione delle disposizioni dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 650 del codice penale, nel senso che troverà applicazione la norma del codice penale nei casi in cui la violazione consiste, per la parte qui di interesse, nell'inosservanza di un provvedimento autoritativo (fra cui gli «ordini») legalmente adottato dalla competente autorità per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico, di igiene e di giustizia; troverà, invece, applicazione la sanzione amministrativa prevista dal nuovo art. 15, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza negli altri casi di ingiustificata inottemperanza all'invito a comparire presso l'autorità di pubblica sicurezza.

Si richiama, peraltro, l'attenzione sugli articoli 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che disciplinano e sanzionano autonomamente la violazione dell'ordine di presentarsi periodicamente all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza «e ad ogni chiamata di essa», impartito alle persone sottoposte ad una misura di prevenzione.

È pure da precisare che l'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non trova applicazione (e meno ancora l'art. 650 del codice penale) nel caso di invito a produrre documentazione o a svolgere altre incombenze relative al perfezionamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio del passaporto, di licenze o di autorizzazioni di polizia nell'interesse dei privati, in quanto la conseguenza della eventuale inottemperanza o dell'eventuale ritardo da parte del soggetto interessato non potrà che essere interna al procedimento stesso e consistere nel mancato rilascio del titolo richiesto.

Nulla è innovato quanto alla facoltà di accompagnamento coattivo di cui al secondo comma dell'art. 15.

Rilievo penale delle violazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni alle ordinanze dell'autorità di pubblica sicurezza.

Anche dopo le modificazioni recate dal decreto legislativo n. 480/1994, l'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza conserva la sua caratteristica di disposizione sanzionatoria generale — di natura penale — per le infrazioni allo stesso testo unico e alle ordinanze delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza.

Le modificazioni salienti attengono alla riserva recata con l'art. 17-*bis*, a proposito delle infrazioni ivi specificamente indicate, punibili per la sanzione amministrativa.

Analoghe osservazioni valgono per l'art. 221 dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente le contravvenzioni attinenti al regolamento di esecuzione.

In relazione anche al principio di tassatività delle sanzioni amministrative (art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 680), non è quindi ammissibile una applicazione estensiva delle predette sanzioni, per cui, in assenza di una precisa indicazione normativa, il fatto per il quale non dispongono gli articoli 17-*bis*, o 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, né altre specifiche norme, manterrà il rilievo penale statuito in via generale dagli articoli 17 e 221 del testo unico in parola.

A maggior ragione permane il rilievo penale dei fatti che, ancorché previsti o disciplinati da disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, trovano la propria sanzione in disposizione del codice penale.

Giova inoltre richiamare l'attenzione sulla circostanza che anche per taluni dei fatti disciplinati da disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ora abrogate (art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 480) permane la sanzione penale, trattandosi di fattispecie già riportate nel codice penale o in leggi speciali.

In particolare:

l'abrograzione dall'art. 66 non esclude l'applicabilità dell'art. 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo);

l'abrogazione dell'art. 70 non incide sull'applicabilità delle disposizioni penali vigenti per la tutela dell'ordine pubblico (ad es. articoli 278, 303, 327, 414, 415 del codice penale), della morale o del buon costume (articoli 528, 613, 726 del codice penale) o del sentimento di pietà nei confronti degli animali. A quest'ultimo riguardo, si sottolinea che tutte le fattispecie di rilievo penale concernenti il maltrattamento di animali sono riportate nell'art. 727 del codice penale, recentemente riformulato dall'art. 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473. Va inoltre precisato che l'abrogazione degli articoli 126, 128 e 129 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conseguente all'abrogazione del predetto art. 70, non fa venir meno l'antigiuridicità delle condotte ivi elencate a mero titolo esemplificativo, allorché si tratti di attività costituenti comunque reato. Di conseguenza tali attività non possono essere in alcun modo autorizzate; più precisamente, come devono considerarsi tuttora vietati gli spettacoli o trattenimenti che facciano, ad esempio, apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali, così sono vietate, per fare altri esempi, le corse con pungolo acuminato, i combattimenti di animali, le corride, e ogni altro spettacolo o trattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma del nuovo testo dell'art. 727 del codice penale;

l'abrogazione dell'art. 73 non incide sull'art. 668 del codice penale, né sull'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

parimenti, l'abrogazione dell'art. 213 non esclude l'applicabilità di sanzioni penali, anche più gravi di quelle ivi previste, per l'abusiva utilizzazione di divise o distintivi, in relazione alle circostanze del fatto.

Violazioni per le quali deve applicarsi la sanzione amministrativa.

I nuovi articoli 17-*bis*, 17-*quater*, 17-*sexies* e 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza indicano con precisione le infrazioni al testo unico per le quali deve applicarsi la sanzione amministrativa. Se ne dà qui di seguito dettagliata indicazione.

Si applica la sanzione del pagamento di una somma da un milione a sei milioni di lire, salvo pagamento in misura ridotta (art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689) di una somma pari a due milioni di lire, per le infrazioni alle seguenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

art. 59: illecita accensione di fuochi;

art. 60: impianto ed esercizio di ascensore senza licenza, salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia;

art. 75: fabbricazione, importazione, esportazione e commercio di pellicole cinematografiche senza preventiva «presa d'atto»;

art. 76: l'esecuzione in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico di azioni destinate alla riproduzione cinematografica, in violazione del divieto dell'autorità;

art. 86: esercizio senza licenza delle attività previste dallo stesso articolo (cosiddetti «pubblici esercizi» e «attività ricettive»);

art. 87: violazione del divieto, di carattere generale, di vendita ambulante di bevande alcoliche;

art. 101: violazione del divieto di adibire i locali di pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento di mercedi agli operai;

art. 104: violazione del divieto di corrispondere bevande alcoliche in pagamento, anche parziale, di mercedi o salari;

art. 111: esercizio senza licenza delle attività previste dallo stesso articolo (arti di stampa o di riproduzione);

art. 115: esercizio senza licenza delle attività di agenzia di affari;

art. 120, comma secondo: limitatamente allo svolgimento di operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle operazioni e delle relative tariffe, esposta nel locale dell'agenzia;

art. 121: esercizio, senza preventiva iscrizione nell'apposito registro, dei mestieri girovaghi, per i quali non dispone diversamente la legge speciale, e violazione al divieto di esercizio del mestiere di ciarlatano. Si attira l'attenzione sul fatto che la materia è ormai largamente disciplinata da leggi speciali; fra queste si ricordano: la legge 3 maggio 1955, n. 407, sui lavori di facchinaggio, e la legge 28 marzo 1991, n. 112, sul commercio ambulante su aree pubbliche;

art. 123: esercizio senza licenza delle attività previste dallo stesso articolo, nella parte in cui le stesse non sono diversamente disciplinate dalle leggi di settore. Si vedano, fra le altre, la legge 2 gennaio 1989, n. 6, sulle guide alpine, e la legge 8 marzo 1991, n. 81, che, all'art. 19, ha soppresso la necessità della licenza di polizia per l'esercizio dell'attività di maestro di sci;

art. 124: esercizio senza licenza, da parte di cittadini stranieri, delle attività previste dall'art. 121, o esercizio in violazione della licenza stessa;

art. 135, comma quinto: limitatamente allo svolgimento di attività di informazione, investigazione o ricerche diverse da quelle elencate nella tabella delle operazioni e delle relative tariffe, esposta nell'ufficio;

articoli 8 e 9: limitatamente all'esercizio da parte di persona diversa dal titolare di una delle licenze o prese d'atto previste dagli articoli precedenti, salvo la rappresentanza, quando ammessa, e alle violazioni delle prescrizioni previste dalla legge o imposte dall'autorità, sempre che si tratti di una delle attività contemplate dagli articoli precedenti.

Si applica la stessa sanzione amministrativa per le infrazioni alle seguenti disposizioni del regolamento di esecuzione al testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

art. 156: omissione del servizio di pronto soccorso negli stabilimenti di bagni pubblici;

art. 187: rifiuto ingiustificato o altre discriminazioni nella prestazione del pubblico esercizio;

art. 225: inottemperanza all'obbligo di esibizione del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi e violazione alle limitazioni o divieti dell'autorità.

Si applica, invece, la sanzione del pagamento di una somma da trecentomila lire a due milioni di lire, salvo pagamento in misura ridotta di una somma pari a seicentomila lire, per le infrazioni alle seguenti norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:

art. 76: salvo che si tratti di attività svolta contro il divieto dell'autorità (cfr. sopra), per chi esegue in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica, senza darne preventivo avviso all'autorità;

art. 81: omissione dell'obbligo di fornire all'autorità di pubblica sicurezza il palco o posto distinto nel luogo di pubblico spettacolo per attendere alle proprie funzioni;

art. 83: violazione del divieto di sospensione o variazione di pubblici spettacoli senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste;

art. 84: violazione all'obbligo di affissione dei regolamenti di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo;

art. 108: esercizio dell'attività di affittacamere senza preventiva dichiarazione all'autorità o in violazione del divieto dell'autorità;

art. 113, quinto comma: violazione al divieto di affissione fuori dai luoghi prescritti. Conseguentemente è modificato (v. art. 8 del decreto legislativo n. 480) l'art. 663 del codice penale;

art. 120: salvo quanto previsto dall'art. 17-*bis*, comma 1: violazioni diverse dallo svolgimento di operazioni non contemplate nella apposita tabella (cfr. sopra, art. 120);

art. 126: esercizio del commercio di cose antiche o usate, senza preventiva dichiarazione all'autorità;

art. 128: escluse le attività previste dall'art. 126: inottemperanza, da parte degli esercenti di attività su preziosi, dell'obbligo di identificazione dei clienti, salvo che si tratti di preziosi (o altri oggetti) antichi o usati. In questo caso, la violazione dell'obbligo è punita a norma della disposizione penale dell'art. 17;

art. 135: escluso il comma terzo e salvo quanto previsto dall'art. 17-*bis*, comma 1: violazioni diverse dallo svolgimento di attività non contemplate nella tabella delle operazioni, punibili con la sanzione amministrativa più grave (v. sopra art. 135) e dall'obbligo di identificazione dei clienti, per il quale vige la norma penale generale dell'art. 17;

art. 147: cessione di immobile o di alloggio, prestazione di ospitalità a favore di cittadini stranieri, o assunzione degli stessi alle proprie dipendenze, senza preventiva comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. Si richiama l'attenzione sul fatto che l'art. 147 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è interamente riscritto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 480, qui commentato, con la contestuale abrogazione del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.

La stessa sanzione amministrativa si applica per le infrazioni alle disposizioni degli articoli del regolamento di esecuzione indicate al comma 2 del nuovo art. 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Riguardo ad esse, si attira l'attenzione sulle indicazioni di legge relative ai seguenti articoli:

art. 230, commi da 1 a 3, relativo alle uniformi delle bande musicali, significando che il divieto di portare armi, contenute al quarto comma dello stesso articolo, continua ad essere punito a norma delle vigenti disposizioni penali (art. 699, secondo e terzo comma, del codice penale; articoli 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895; art. 4, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; ecc.);

art. 242, limitatamente alle attività previste dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, significando che rimane invariata la disciplina previgente relativa al commercio degli oggetti aventi valore storico ed artistico, con le sanzioni penali già previste in caso di inosservanza.

Irrogazione della sanzione amministrativa.

Competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni depenalizzate del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione è il prefetto (art. 17-*quinquies*) della provincia nella cui circoscrizione il fatto è stato commesso (vedasi anche art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Alla stessa autorità compete anche, in relazione alle generali disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'irrogazione della sanzione pecuniaria e delle sanzioni accessorie, salvo quelle che l'art. 17-*ter* attribuisce ad altri organi.

Si sottolinea che, in ordine alle procedure applicative, sono da osservarsi le disposizioni della menzionata legge n. 689 e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571).

Sanzioni accessorie.

Il decreto legislativo n. 480/1994 prevede, per le fattispecie depenalizzate, che insieme alla sanzione pecuniaria possano essere applicate anche le sanzioni accessorie dell'ordine di cessazione o di sospensione dell'attività svolta illegittimamente e della confisca delle cose mobili attinenti alla violazione amministrativa.

Le norme relative (gli articoli 17-*ter, quater* e *sexies* introdotti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) disegnano in modo peculiare i presupposti e le procedure per l'applicazione delle predette sanzioni amministrative, per cui se ne rende opportuna l'analitica disamina.

Ordine di cessazione dell'attività.

L'ordine di cessazione dell'attività svolta illegittimamente (art. 17-*ter*, commi 1, 3, 4 e 5) deve essere comminato:

nei confronti di coloro che abbiano svolto l'attività vietata in difetto della prescritta autorizzazione, *id est*, a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in difetto di licenze, iscrizioni e «simili atti di polizia» disciplinati dallo stesso testo unico;

nei confronti di coloro che abbiano svolto illegittimamente un'attività non soggetta ad autorizzazione di polizia, in quanto vietata, in via assoluta o in relazione alle circostanze di tempo e di luogo (es.: l'accensione di fuochi).

L'ordine di cessazione dell'attività deve essere adottato entro termini molto brevi, mediante procedure che prescindono, evidentemente, dalla irrogazione della sanzione principale.

Nel caso di attività svolta senza licenza, quando la stessa può essere, in astratto, rilasciata, l'ordine deve essere adottato, di norma, dalla stessa autorità competente al rilascio del titolo autorizzatorio prescritto.

Tuttavia, in correlazione con il disposto dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede la potestà del questore di ordinare la temporanea chiusura dell'esercizio, regolarmente autorizzato, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, il comma 4 dell'art. 17-*ter* prevede, quando ricorrono le medesime circostanze, la potestà questorile di disporre immediatamente la chiusura dell'esercizio anche se condotto in assenza della prescritta autorizzazione.

Il questore è parimenti competente a disporre la cessazione dell'attività illegittimamente condotta, perché vietata o quando la stessa non può formare oggetto di autorizzazione.

Nel caso di attività condotte illegittimamente, perché in difetto del prescritto titolo autorizzatorio, o perché il titolo medesimo non può essere rilasciato all'interessato, per mancanza dei requisiti oggettivi (ad es.: inidoneità del locale, quando sono richieste condizioni di sorvegliabilità, igienicità o sicurezza o altre specifiche condizioni) o soggettivi richiesti (in presenza, ad esempio, di «interdizioni» antimafia), deve ritenersi che il relativo ordine di cessazione debba essere disposto dalla stessa autorità competente alla valutazione finale del possesso dei requisiti in parola, ossia al rilascio del titolo prescritto.

Ordine di sospensione dell'attività.

L'ordine di sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a tre mesi, è adottabile quando, pur trattandosi di attività condotta in costanza del prescritto titolo autorizzatorio, sono violate le prescrizioni disposte dalla legge o dall'autorità.

La sospensione deve essere disposta, entro i termini molto brevi di cui si dirà appresso, dalla stessa autorità che ha rilasciato il titolo autorizzatorio (art. 17-*ter*, comma 3) e può essere disposta dal prefetto con l'ordinanza-ingiunzione che definisce il procedimento sanzionatorio principale (art. 17-*quater*, comma 1).

Va computato, in quest'ultimo caso, il periodo di sospensione già eseguito (art. 17-*quater*, comma 3).

La norma non contiene indicazioni utili a differenziare la duplicità dell'intervenuto; ciò non di meno si osserva che la tempestività di quello riconosciuto all'autorità che ha rilasciato il titolo di polizia si ricollega con evidenza al principio di immediata autotutela degli interessi pubblici qui in discussione di cui è espressione, fra l'altro, la disposizione dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e trova la sua intrinseca finalità nella necessità di assicurare l'adempimento delle prescrizioni in condizioni di sicurezza, sospendendo, cioè, interinalmente, l'attività soggetta ad autorizzazione.

Di converso, l'intervento del prefetto, facoltativo nella parte relativa alla sanzione accessoria di cui si discute, vale a completare — ove ocorra — l'effetto sanzionatorio già conseguito e quello conseguibile attraverso il pagamento della sanzione pecuniaria.

Esso, pertanto, va attentamente calibrato in relazione alla gravità della violazione e al periodo di sospensione eventualmente già eseguito.

Procedure per l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione e della sospensione dell'attività.

Onde porre le competenti autorità amministrative in condizione di espletare le potestà interdittive e sospensive sopra descritte, l'art. 17-*ter*, commi 1 e 2, prevede che gli agenti accertatori, nel fare rapporto al prefetto, autorità competente all'applicazione della sanzione principale, riferiscano pure, per iscritto e senza ritardo, alle autorità sopramenzionate, secondo l'ordine di competenza già descritto (questore, sindaco, altra autorità locale di pubblica sicurezza).

Nel caso di contestazione immediata è sufficiente la trasmissione del relativo verbale.

Le predette autorità sono tenute ad adottare il provvedimento accessorio entro cinque giorni dal ricevimento di copia del rapporto o del verbale di contestazione.

Quando ricorrono i già cennati motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'ordine di cessazione dell'attività svolta illegittimamente è adottato dal questore immediatamente, non appena ne abbia notizia scritta.

In relazione al disposto dell'art. 32, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le funzioni di polizia amministrativa in materia possono essere delegate dal questore ai dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza.

In relazione a quanto sopra, le SS.LL. cureranno di svolgere ogni opportuno intervento affinché le segnalazioni relative all'accertamento delle violazioni in parola o le copie del verbale di contestazione immediata siano inoltrate con la dovuta tempestività, per i provvedimenti di rispettiva competenza, alla prefettura, alla questura - Divisione polizia amministrativa, al comune e al commissariato di pubblica sicurezza, territorialmente competenti, specificando, quando occorre, l'ufficio di volta in volta interessato.

Alla prefettura dovrà essere inoltre inviata la segnalazione concernente l'effettiva esecuzione delle ordinanze di cessazione o di sospensione delle attività illegittimamente condotte.

Inottemperanza agli ordini di cessazione o sospensione delle attività condotte illegittimamente.

Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17-*ter*, comma 5, che commina la sanzione penale prevista dall'art. 650 del codice penale nei confronti di chi non ottempera alle ordinanze di cessazione o di sospensione adottate dal questore o dalla competente autorità amministrativa, a norma dello stesso articolo.

La relativa denuncia penale non impedisce l'esecuzione coattiva, a norma dell'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Dell'inoltro della notizia di reato alla competente autorità giudiziaria e delle iniziative assunte per l'esecuzione coattiva delle ordinanze va comunque data notizia al prefetto, per le valutazioni di competenza in sede di definizione del procedimento sanzionatorio principale.

Sequestro e confisca.

Il sequestro e la confisca, obbligatori nei confronti delle cose di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce violazione amministrativa, facoltativi nei confronti delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, sono disciplinati dagli articoli 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Premesso che, a norma dell'art. 20 della citata legge n. 689, neppure sono suscettibili di confisca le cose altrui, salvo che si tratti di cose di cui è comunque illecita la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione, si attira l'attenzione sull'espressa disposizione dell'art. 17-*sexies*, ora inserito nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo cui la confisca, e, quindi, il sequestro, possono avere ad oggetto esclusivamente cose mobili.

Abrogazione e integrazioni di norme penali.

Per dare compiuta esecuzione all'effetto di depenalizzazione previsto dalla legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, il decreto legislativo in esame dispone (art. 13) l'abrogazione degli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale e del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50; allo stesso fine, l'art. 8 introduce una limitazione all'ambito di applicazione dell'art. 663 del codice penale.

La sanzione penale, originariamente contenuta nell'art. 665, terzo comma, del codice penale, e, per gli stranieri, nel citato decreto legislativo n. 50, è mantenuta relativamente all'obbligo di identificazione dei clienti presso gli esercizi ricettivi e luoghi assimilati, mediante l'integrazione, con una specifica disposizione penale, dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si attira inoltre l'attenzione sulla riformulazione dell'art. 147 dello stesso testo unico che, depenalizzando le fattispecie, comprende ora i fatti di rilievo non penale già contemplati dal richiamato decreto legislativo n. 50 del 1948, ora abrogato.

Si è provveduto, in tal modo, a rendere omogenea la disciplina delle comunicazioni dovute all'autorità locale di pubblica sicurezza nel caso di cessione di immobili, di alloggio, di ospitalità, di assunzioni lavorative interessanti stranieri o apolidi.

La sanzione, come si è detto, è quella dell'art. 17-*bis*, comma 3, ossia il pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta di lire seicentomila.

Disposizioni di coordinamento normativo.

Gli articoli da 8 a 12 del decreto legislativo n. 480 contengono disposizioni di coordinamento legislativo, relative a norme del codice penale e delle leggi speciali.

Si attira l'attenzione sull'art. 12 che concerne le modificazioni alla legge 25 agosto 1991, n. 287, riguardante i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ed alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, riguardante le attività di agriturismo.

Nel prevedere per entrambi i settori di attività, pur disciplinati da leggi speciali, l'estensione delle norme sanzionatorie del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, specificamente richiamate, viene confermata la speciale competenza sanzionatoria dell'ufficio provinciale

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in luogo di quella attribuita in via generale al prefetto.

Le innovazioni relative alla legge n. 287 del 1991 attengono pure alla qualità ed entità delle sanzioni, che vengano diminuite e rese del tutto omogenee a quelle già previste dagli articoli 17-*bis*, comma 1, 17-*ter* e 17-*quater* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come integrato dal decreto legislativo che si commenta.

Il provvedimento si conclude con l'espressa indicazione delle norme abrogate e con le disposizioni transitorie e finali, che non richiedono specifico commento.

*

* *

Si confida nell'attiva collaborazione delle SS.LL. perché sia data compiuta conoscenza della normativa in questione e delle presenti indicazioni applicative al personale incaricato dei compiti di vigilanza e di accertamento delle infrazioni.

Le SS.LL. avranno, altresì, cura di sensibilizzare, anche a norma e per gli effetti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli organi comunali preposti al rilascio delle licenze o autorizzazioni disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle leggi collegate, sulle quali pure interviene il decreto legislativo in argomento, affinché sia data puntuale e omogenea applicazione alle disposizioni che prevedono l'intervento di tali organi.

Il Ministro: MARONI

94A6994

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 novembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1555,10
ECU	1954,45
Marco tedesco	1026,13
Franco francese	299,40
Lira sterlina	2520,35
Fiorino olandese	915,41
Franco belga	49,891
Peseta spagnola	12,316
Corona danese	262,07
Lira irlandese	2487,07
Dracma greca	6,659
Escudo portoghese	10,038
Dollaro canadese	1144,63
Yen giapponese	15,914
Franco svizzero	1226,71
Scellino austriaco	145,77
Corona norvegese	235,36
Corona svedese	213,56
Marco finlandese	334,50
Dollaro australiano	1154,20

94A7062

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitarioper le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca - CASPUR, in Roma.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 28 settembre 1994 al n. 3170, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca - CASPUR, con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

94A6995

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto del Comitato elettrotecnico italiano - CEI

Con decreto ministeriale 23 marzo 1994 sono state approvate le modificazioni allo statuto del Comitato elettrotecnico italiano - CEI, già approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 837.

94A6996

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per la certificazione delle apparecchiature elettriche - A.C.A.E.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1994 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione per la certificazione delle apparecchiature elettriche - A.C.A.E., con sede in Genova, ed è stato approvato il relativo statuto.

94A6997

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sotto specificata è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo e per la causale a fianco indicata:

1) *S.r.l. Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimenti di Crusinallo di Omegna (Novara), per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

Causale: crisi aziendale.

Comitato tecnico del 7 settembre 1994.

Primo decreto ministeriale: dal 1° luglio 1991.

Pagamento diretto: no.

Art. 22, primo comma, legge n. 223/1991

2) *S.r.l. Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimenti di Crusinallo di Omegna (Novara), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992

Causale: crisi aziendale.

Comitato tecnico del 7 settembre 1994.

Primo decreto ministeriale: dal 1° luglio 1991.

Pagamento diretto. no.

Art. 22, secondo comma, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Omsa con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) unità di Faenza (Ravenna), per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993

Comitato tecnico del 7 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 15 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siracusana Navalmeccanica, con sede in Siracusa e unità di Cantieri delle zone industriali di Siracusa, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siracusana Navalmeccanica, con sede in Siracusa e unità di Cantieri delle zone industriali di Siracusa, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.C.S.E., con sede in Corciano (Perugia) e unità di Corciano (Perugia), per il periodo dal 30 aprile 1994 al 29 ottobre 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 30 aprile 1994;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unità nazionali, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 6 dicembre 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, con sede in Pesaro e unità di Fano (Pesaro) e Pesaro, per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 3 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino, con sede in Pesaro e unità di Fano (Pesaro) e Pesaro, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 3 maggio 1994;

7) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.E.M. - Sarda impianti elettrici meccanici, con sede in Cagliari e unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unità di Saltara (Pesaro), per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 29 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Ricco e Ricco, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Ricco e Ricco, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.

Comitato tecnico dell'8 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbon valley industry, con sede in Pisticci (Matera), unità in Pisticci (Matera) e uffici di Gallarate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 giugno 1994 al 10 giugno 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox Videosystem, con sede in Terni e sede amministrativa in Roma, unità in Terni, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 17 febbraio 1994 al 16 febbraio 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mulat Italia, con sede in Lacedonia (Avellino) e unità in Lacedonia (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 15781.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Publialfa, con sede in Salerno, unità in Salerno, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Nuova Autovox, con sede in Roma, unità in Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 giugno 1994 al 14 giugno 1995

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitie impianti con sede in Ferrara, unità di Ferrara per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 37,97 ore medie settimanali nei confronti di 110 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 143 unità, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.E.R. - Industria tipografica romana, con sede in Roma, unità in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 settembre 1993 al 28 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A6998

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1994 è concessa la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Brienza (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1+750 al km 27+940 della s s. 95, V lotto, viadotto Fragneto. Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1993.

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994.

2) Area del comune di Brienza (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1+750 al km 27+940 della s.s. 95, V lotto, viadotto Fragneto Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994,
periodo dal 15 aprile 1994 al 14 ottobre 1994.

3) Area del comune di Brienza (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1+750 al km 27+940 della s.s. 95, V lotto, viadotto Fragneto. Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 aprile 1995.

4) Area del comune di Brienza (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1+750 al km 27+940 della s.s. 95, V lotto, viadotto Fragneto. Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995.

5) Area del comune di Brienza (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento e miglioramento dal km 1+750 al km 27+940 della s s. 95, V lotto, viadotto Fragneto Lavoratori licenziati dal 15 ottobre 1993·

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 15 ottobre 1995 al 14 gennaio 1996.

6) Area del comune di Brindisi. — Imprese impegnate nei lavori di completamento impianto di etilene stabilimento petrolchimico Enichem di Brindisi. Lavoratori licenziati dal 16 luglio 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 16 luglio 1993 al 15 gennaio 1994.

7) Area del comune di Brindisi. — Imprese impegnate nei lavori di completamento impianto di etilene stabilimento petrolchimico Enichem di Brindisi. Lavoratori licenziati dal 16 luglio 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 16 gennaio 1994 al 15 luglio 1994.

8) Area del comune di Brindisi. — Imprese impegnate nei lavori di completamento impianto di etilene stabilimento petrolchimico Enichem di Brindisi. Lavoratori licenziati dal 16 luglio 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 16 luglio 1994 al 15 gennaio 1995.

9) Area del comune di Brindisi. — Imprese impegnate nei lavori di completamento impianto di etilene stabilimento petrolchimico Enichem di Brindisi. Lavoratori licenziati dal 16 luglio 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 luglio 1995.

10) Area del comune di Brindisi. — Imprese impegnate nei lavori di completamento impianto di etilene stabilimento petrolchimico Enichem di Brindisi. Lavoratori licenziati dal 16 luglio 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 16 luglio 1995 al 15 ottobre 1995.

11) Area del comune di Tito (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della s.s. 95 «Di Brienza» II e III lotto. Lavoratori licenziati dal 30 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 giugno 1993 al 29 dicembre 1993.

12) Area del comune di Tito (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della s.s. 95 «Di Brienza» II e III lotto. Lavoratori licenziati dal 30 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 dicembre 1993 al 29 giugno 1994.

13) Area del comune di Tito (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della s.s. 95 «Di Brienza» II e III lotto. Lavoratori licenziati dal 30 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 giugno 1994 al 29 dicembre 1994.

14) Area del comune di Tito (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della s.s. 95 «Di Brienza» II e III lotto. Lavoratori licenziati dal 30 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995.

15) Area del comune di Tito (Potenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della s.s. 95 «Di Brienza» II e III lotto. Lavoratori licenziati dal 30 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 giugno 1995 al 29 settembre 1995.

16) Area dei comuni di S. Agata di Militello e Caronia (Messina). — Aziende impegnate nei lavori autostrada Messina-Palermo lotto 22-*bis* «Inganno» (S. Agata) e lotto 23-*bis* (Caronia). Lavoratori licenziati dal 30 marzo 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

17) Area dei comuni di S. Agata di Militello e Caronia (Messina). — Aziende impegnate nei lavori autostrada Messina-Palermo lotto 22-*bis* «Inganno» (S. Agata) e lotto 23-*bis* (Caronia). Lavoratori licenziati dal 30 marzo 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993.

18) Area dei comuni di S. Agata di Militello e Caronia (Messina). — Aziende impegnate nei lavori autostrada Messina-Palermo lotto 22-*bis* «Inganno» (S. Agata) e lotto 23-*bis* (Caronia). Lavoratori licenziati dal 30 marzo 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.

19) Area dei comuni di S. Agata di Militello e Caronia (Messina). — Aziende impegnate nei lavori autostrada Messina-Palermo lotto 22-*bis* «Inganno» (S. Agata) e lotto 23-*bis* (Caronia). Lavoratori licenziati dal 30 marzo 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

20) Area dei comuni di S. Agata di Militello e Caronia (Messina). — Aziende impegnate nei lavori autostrada Messina-Palermo lotto 22-*bis* «Inganno» (S. Agata) e lotto 23-*bis* (Caronia). Lavoratori licenziati dal 30 marzo 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 30 marzo 1994 al 29 giugno 1994.

21) Area del comune di Catanzaro. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione del raccordo tra la s.s. 280 e la tangenziale Est di Catanzaro. Lavoratori licenziati dall'11 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dall'11 giugno 1993 al 10 dicembre 1993.

22) Area del comune di Catanzaro — Imprese impegnate nei lavori di costruzione del raccordo tra la s.s. 280 e la tangenziale Est di Catanzaro. Lavoratori licenziati dall'11 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dall'11 dicembre 1993 al 10 giugno 1994.

23) Area del comune di Catanzaro. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione del raccordo tra la s.s. 280 e la tangenziale Est di Catanzaro. Lavoratori licenziati dall'11 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dall'11 giugno 1994 al 10 dicembre 1994.

24) Area del comune di Catanzaro. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione del raccordo tra la s.s. 280 e la tangenziale Est di Catanzaro. Lavoratori licenziati dall'11 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dall'11 dicembre 1994 al 10 giugno 1995.

25) Area del comune di Catanzaro. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione del raccordo tra la s.s. 280 e la tangenziale Est di Catanzaro. Lavoratori licenziati dall'11 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dall'11 giugno 1995 al 10 settembre 1995.

26) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento autostrada Salerno-Reggio Calabria con la s.s. 585 e raccordo con l'abitato di Lauria, I tratto, I stralcio e II stralcio. Lavoratori licenziati dal 21 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

27) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento autostrada Salerno-Reggio Calabria con la s.s. 585 e raccordo con l'abitato di Lauria, I tratto, I stralcio e II stralcio. Lavoratori licenziati dal 21 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

28) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento autostrada Salerno-Reggio Calabria con la s.s. 585 e raccordo con l'abitato di Lauria, I tratto, I stralcio e II stralcio. Lavoratori licenziati dal 21 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994,
periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.

29) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento autostrada Salerno-Reggio Calabria con la s.s. 585 e raccordo con l'abitato di Lauria, I tratto, I stralcio e II stralcio. Lavoratori licenziati dal 21 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 21 dicembre 1994 al 20 giugno 1995.

30) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della starda di collegamento autostrada Salerno-Reggio Calabria con la s.s. 585 e raccordo con l'abitato di Lauria, I tratto, I stralcio e II stralcio. Lavoratori licenziati dal 21 giugno 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 21 giugno 1995 al 20 settembre 1995.

31) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento del profilo minerario degli ostacoli alla sagoma T.E. della tratta delle Ferrovie dello Stato Campagna-Potenza-Grassano, della linea Napoli-Potenza-Metaponto. Lavoratori licenziati dal 18 settembre 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 settembre 1993 al 17 marzo 1994.

32) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento del profilo minerario degli ostacoli alla sagoma T.E. della tratta delle Ferrovie dello Stato Campagna-Potenza-Grassano, della linea Napoli-Potenza-Metaponto. Lavoratori licenziati dal 18 settembre 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 marzo 1994 al 17 settembre 1994.

33) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento del profilo minerario degli ostacoli alla sagoma T.E. della tratta delle Ferrovie dello Stato Campagna-Potenza-Grassano, della linea Napoli-Potenza-Metaponto. Lavoratori licenziati dal 18 settembre 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 settembre 1994 al 17 marzo 1995.

34) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento del profilo minerario degli ostacoli alla sagoma T.E. della tratta delle Ferrovie dello Stato Campagna-Potenza-Grassano, della linea Napoli-Potenza-Metaponto. Lavoratori licenziati dal 18 settembre 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995.

35) Area del comune di Potenza. — Imprese impegnate nei lavori di adeguamento del profilo minerario degli ostacoli alla sagoma T.E. della tratta delle Ferrovie dello Stato Campagna-Potenza-Grassano, della linea Napoli-Potenza-Metaponto. Lavoratori licenziati dal 18 settembre 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 settembre 1995 al 17 dicembre 1995.

36) Area del comune del Cilento. — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della strada a s.v. in variante alla s.s. 18, cantieri compresi nel tratto Paestum-Policastro Bussentino. Lavoratori licenziati dal 18 dicembre 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 dicembre 1992 al 17 giugno 1993.

37) Area del comune del Cilento. — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della strada a s.v. in variante alla s.s. 18, cantieri compresi nel tratto Paestum-Policastro Bussentino. Lavoratori licenziati dal 18 dicembre 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 giugno 1993 al 17 dicembre 1993.

38) Area del comune del Cilento. — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della strada a s.v. in variante alla s.s. 18, cantieri compresi nel tratto Paestum-Policastro Bussentino. Lavoratori licenziati dal 18 dicembre 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 dicembre 1993 al 17 giugno 1994.

39) Area del comune del Cilento. — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della strada a s.v. in variante alla s.s. 18, cantieri compresi nel tratto Paestum-Policastro Bussentino. Lavoratori licenziati dal 18 dicembre 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994.

40) Area del comune del Cilento. — Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della strada a s.v. in variante alla s.s. 18, cantieri compresi nel tratto Paestum-Policastro Bussentino. Lavoratori licenziati dal 18 dicembre 1992:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 18 dicembre 1994 al 17 marzo 1995.

41) Area del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul Menta. Lavoratori licenziati dal 5 agosto 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994.

42) Area del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul Menta. Lavoratori licenziati dal 5 agosto 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 5 febbraio 1994 al 4 agosto 1994.

43) Area del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul Menta. Lavoratori licenziati dal 5 agosto 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995.

44) Area del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul Menta. Lavoratori licenziati dal 5 agosto 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 5 febbraio 1995 al 4 agosto 1995.

45) Area del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sul Menta. Lavoratori licenziati dal 5 agosto 1993:

comitato tecnico del 7 settembre 1994;
periodo dal 5 agosto 1995 al 4 novembre 1995.

94A6999

POLITECNICO DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli, del Politecnico di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

SECONDA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CON SEDE IN VERCELLI

Tecnologia dei materiali metallici.

settore scientifico disciplinare I13X - Metallurgia.

Ergotecnica edile:

settore scientifico disciplinare H08B - Tecnica della produzione edilizia.

Principi e metodologie della progettazione meccanica:

settore scientifico disciplinare I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

Tecnologia meccanica

settore scientifico disciplinare I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione.

Fondamenti di informatica:

settore scientifico disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge n. 537/1993, art. 5, comma 10, si procederà alla nomina dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'ateneo.

94A7003

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
	—	—
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
	—	—
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe . . .	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189